

# COMUNE DI MASSA MARTANA

## Provincia di Perugia

**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Approvato con delibera di C.C. n. 60 del 20.11.2014**

**STATUTO E REGOLAMENTO**

**Art. 1**

**COSTITUZIONE**

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 aprile 2003 è costituito presso la sede municipale il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e residenti nel Comune di Massa Martana, che ne facciano espressa richiesta allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Gruppo è altresì aperto ai cittadini residenti presso altri Comuni, che ne facciano espressa richiesta.

Possono aderire al Gruppo anche i cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e residenti nel Comune di Massa Martana, che ne facciano espressa richiesta i quali saranno inseriti nel gruppo allievi e non potranno essere operativi fino al compimento della maggiore età.

Tutti i richiedenti e/o iscritti al Gruppo Comunale Volontari di Massa Martana non dovranno iscriversi o risultare già iscritti come operativi ad altri gruppi di Volontariato che possano essere attivati in parallelo con l'attivazione della Protezione Civile.

L’Amministrazione Comunale e/o il Coordinatore, in accordo fra loro, possono individuare le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini al Gruppo.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, essi non possono svolgere nelle vesti di Volontario della Protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità sopra indicate.

**Art. 2**

**ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. L’ammissione al Gruppo è subordinata altresì al possesso di condizioni psicofisiche idonee e compatibili con la tipologia del servizio a cui si può essere destinati, da accertarsi tramite auto - dichiarazione del Volontario al momento dell’adesione al Gruppo; il Volontario s’impegna a comunicare tempestivamente al Coordinatore, ogni variazione dello stato di salute che potrebbe inficiare la propria idoneità al servizio.

 I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifica la generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale "specializzazione" e sono autorizzati all'uso della divisa prevista per la struttura comunale di Protezione Civile su attivazione del Coordinatore e dei simboli e distintivi stabiliti con apposita disposizione regolamentare, in conformità alle direttive e ai modelli regionali. E' previsto uno stemma identificativo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, il quale è inserito nella divisa, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, assieme ad ogni altro distintivo ammesso.

La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di particolari dotazioni tecniche individuali del Gruppo sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le spese per la formazione e l'addestramento dei Volontari sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale, o supportate con iniziative di finanziamento o sponsorizzazioni. Possono essere a carico del Volontario tutti quei corsi che attribuiscono una qualifica personale, utilizzabili anche esternamente alle attività di Protezione Civile.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 legge 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

**Art. 3**

**QUALIFICA DEL VOLONTARIO ED OPERATIVITA’**

La qualifica di Volontario operativo viene attribuita ai sensi degli indirizzi operativi regionali di cui alla D.G.R. n. 1444 del 2011 ed ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, “Direttiva concernente indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile” del 13.11.2012.

 Il Gruppo Comunale di Protezione Civile potrà essere chiamato a svolgere attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione di eventi di carattere locale caratterizzati da un elevato afflusso di personein collaborazione con le Forze dell’Ordine e/o il personale del servizio di Polizia Municipale.

**Art. 4**

**RUOLO DEL SINDACO**

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 legge 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo comunale di Protezione Civile e deve provvedere a quanto segue:

* Nomina un Coordinatore fra i componenti del Gruppo secondo le procedure all'art. 5;
* Assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) ;
* Pronuncia la decadenza o la radiazione dei Volontari in accordo con il Coordinatore;
* Può con provvedimento motivato, in accordo con il Coordinatore, negare l'ammissione dei richiedenti;
* Può proporre al Consiglio Comunale lo scioglimento del Gruppo per gravi motivi;
* Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Statuto e regolamento;

**Art. 5**

**COORDINATORE GRUPPO COMUNALE**

Il Gruppo è dotato di una organizzazione operativa.

Il Coordinatore del Gruppo è nominato dal Sindaco e resta in carica per la durata del mandato del sindaco e può essere riconfermato.

E’ scelto tra massimo tre nominativi proposti dall'Assemblea dei Volontari;

Il Coordinatore provvede al coordinamento di tutte le attività necessarie all'organizzazione tecnico-funzionale del Gruppo, è componente del C.O.C. con funzione di responsabile della funzione Volontariato “organizzazione del personale, mezzi e attrezzature”;

E’ facoltà del Sindaco nominare uno o più Vice – Coordinatori ed è facoltà del Coordinatore affidare le cariche organizzativo – funzionali interne. Le attività e gli interventi svolti dal Gruppo debbono essere annotate in un apposito registro tenuto dal Coordinatore tramite la propria Segreteria anche per consentire gli adempimenti del DPR. 194/01 e ai fini assicurativi.

**Art. 6**

**COORDINATORE IN EMERGENZA**

Il Gruppo comunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

**Art. 7**

**DOVERI DEGLI ISCRITTI**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione alle ore di formazione organizzate dal gruppo o programmate dai competenti organi di Protezione Civile, sia a livello Provinciale, Regionale che Nazionale per almeno 4 eventi l’anno.

Saranno considerati Volontari “operativi” coloro che alla fine di ogni anno risulteranno avere almeno il 50% delle presenze intese come partecipazioni alle attività di addestramento, esercitazioni, interventi e riunioni di Protezione Civile. Alle operazioni di emergenza possono partecipare solo i Volontari operativi.

Essi svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista, e sono tenuti al rispetto delle direttive e degli ordini ricevuti.

I Volontari che ricevono in uso un mezzo, un'attrezzatura o la dotazione personale, dovranno usare il massimo scrupolo e la massima cura nell'uso delle stesse ed utilizzarli esclusivamente per le attività del gruppo, al fine di evitarne il deterioramento e l'uso improprio; ogni Volontario risponderà a titolo personale dei danni causati a terzi, per causa a loro imputabile, per imperizia o per incuria.

I Volontari che cessano dal gruppo per qualsiasi motivazione sono tenuti a restituire tempestivamente le dotazioni assegnate.

Dovrà essere rivolta particolare cura nell'individuazione delle modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative, dei Volontari che non sono in condizione di garantire una totale operatività (età o altro) individuando compiti e funzioni adeguate agli stessi. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate né, tanto meno, sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né, svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

E’ fatto divieto al Volontario di accettare qualsiasi remunerazione e/o vantaggio personale di qualsiasi genere per la propria opera ai sensi del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.

È facoltà di uno o più Volontari richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria, tale richiesta verrà tuttavia vagliata dal coordinatore in modo da verificarne l'effettiva necessità; in caso di risposta negativa, l'oggetto della stessa verrà inserito nell'ordine del giorno della prima riunione ordinaria.

**Art. 8**

**DIRITTI DEGLI ISCRITTI**

Ai sensi del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

* mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
* mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
* copertura assicurativa, secondo la modalità previste dall'art.4 legge 266/1991 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
* rimborso spese documentate sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso;
* simulazione, emergenza e formazione teorica/pratica, se autorizzate dal Coordinatore;
* spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, debitamente autorizzati dal Coordinatore, in conformità al D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
* eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
* ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

**Art. 9**

**ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI**

I Volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco e/o del Coordinatore del Gruppo tramite specifico rapporto.

I Volontari, durante le esercitazioni autorizzate e gli interventi sono coperti dalla Polizza Assicurativa garantita dall’Amministrazione Comunale come citato all’art. 4.

Nel caso in cui il Volontario operi senza prescritta autorizzazione l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.

**Art. 10**

**ATTIVITÀ AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE**

Nei casi in cui il Comune di Massa Martana si assuma l'onere, sulla base di particolari accordi di cooperazione o di specifiche convenzioni, di gestire e/o coordinare il servizio/struttura comunale di Protezione Civile anche per conto di altri comuni, privi di una autonoma organizzazione, il Gruppo, sulla base delle specifiche disposizioni del Sindaco e fermo restando l'organizzazione di appartenenza, potrà essere opportunamente impiegato nelle attività di Protezione Civile anche nei territori di tali comuni.

Il Gruppo è autorizzato all'impiego dei Volontari che ne diano disponibilità, in situazioni di emergenza anche al di fuori del territorio comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal servizio nazionale, dalla Regione o da altre autorità preposte di emergenza, per le quali il Comune disponga l'invio dei soccorsi. In ogni caso dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative di intervento messe a disposizione dal nostro Comune.

**Art. 11**

**FINANZIAMENTO DELLE SPESE**

Nel bilancio del Comune sono iscritti uno o più interventi (capitoli di spesa) su cui vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Eventuali altri introiti derivanti da sponsorizzazioni o finanziamenti dovranno essere inseriti in aggiunta ai capitoli di spesa già previsti.

I beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo entrano a far parte del patrimonio comunale pur tuttavia restando ad esclusivo uso per le attività del Gruppo; in caso di scioglimento tale patrimonio resta di proprietà comunale.

**Art. 12**

**MEZZI**

Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi necessari e di DPI. per lo svolgimento delle proprie attività e ne provvede al mantenimento in perfetta efficienza. Le attrezzature tecniche, i mezzi ed i DPI. di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome o di autofinanziamento del Gruppo di comune accordo con l'Amministrazione. Nel caso in cui i Volontari provvedessero ad acquistare con risorse proprie i DPI. senza espressa volontà di donazione la proprietà resta a carico del singolo Volontario acquirente, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui DPI ed accettato dal Coordinatore.

**Art. 13**

**RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO E REGOLAMENTO**

Lo statuto e il regolamento del Gruppo di Protezione civile sono approvati dall’amministrazione comunale.

L'accettazione e il rispetto del presente statuto e regolamento, da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza allo stesso; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel seguente statuto e regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del Volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

**Art. 14**

**LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche.